

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Casal Velino, Comune di Casal Velino.

Art. 1

Ambito portuale e planimetria

- Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del porto di Casal Velino del Comune di Casal Velino (d'ora innanzi, porto) è individuato nell'accordo del 23/06/2011, approvato dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità n. 71 del 29/06/2011, pubblicato sul BURC n. 41 del 04/07/2011.
- 2. Lo stralcio planimetrico allegato (d'ora innanzi, planimetria) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Molo di sopraflutto, banchina di riva, molo di sottoflutto

- 1. Il tratto di banchina del molo di sopraflutto, a partire dalla testata per 40 metri circa, evidenziato in arancione nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati al traffico passeggeri; in subordine, quando non interessato dai collegamenti marittimi, detto tratto di banchina, previa autorizzazione dell'Autorità marittima, può essere utilizzato per l'ormeggio delle unità da diporto in transito, nelle ore in cui non vi sono esigenze di imbarco e sbarco passeggeri.
- 2. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 1, della lunghezza di 40 metri circa, evidenziato in blu nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto prevalentemente in transito.
- 3. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 2, della lunghezza di 50 metri circa, evidenziato in verde nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle imbarcazioni di imprese che svolgano attività diverse dal diporto, quali attività turistiche, noleggio e locazione, nonché di itticoltura.
- 4. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 3, della lunghezza di 230 metri circa, evidenziato in azzurro nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto, anche a mezzo pontili galleggianti.
- 5. Il piazzale retrostante il gomito del molo di sopraflutto è destinato ad attività portuali, marittime, culturali e turistiche. La parte esterna di detta area, evidenziata in arancione nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati al traffico passeggeri.
- 6. Lo scivolo d'alaggio e varo, evidenziato con un retinato nella planimetria, è destinato alle operazioni di varo ed alaggio, con carrello, gru su camion e gru semoventi.
- 7. Il tratto di banchina a partire dallo spigolo dello scivolo d'alaggio di cui al comma 6, della lunghezza di 36 metri circa, evidenziato in azzurro nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto.
- 8. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 7, evidenziato in marrone nella planimetria, è destinato alle operazioni di varo ed alaggio, con carrello, gru su camion e gru semoventi.
- 9. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 8, della lunghezza di 8 metri circa, evidenziato in verde oliva nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'accosto temporaneo di qualsiasi unità navale che debba scaricare acque di sentina, acque sporche ed oli esausti, per la sola durata di dette operazioni.
- 10. Il piazzale retrostante la radice del molo di sopraflutto è destinato a parcheggio autoveicoli e allo svolgimento di attività portuali, marittime, commerciali e da diporto, nonché turistiche e culturali.

- 11. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 9, della lunghezza di 45 metri circa, evidenziato in azzurro nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto, anche a mezzo pontili galleggianti.
- 12. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 11, della lunghezza di 35 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle unità navali militari, delle forze dell'ordine e di pubblica utilità.
- 13. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 12, della lunghezza di 75 metri circa, evidenziato in rosso nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle unità da pesca, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie.
- 14. Il piazzale retrostante il tratto di banchina di cui al comma 13 è destinato a parcheggio veicoli.
- 15. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 13, della lunghezza di 150 metri circa, evidenziato in azzurro nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto, anche a mezzo pontili galleggianti.
- 16. Il piazzale retrostante il molo di sottoflutto è destinato principalmente a parcheggio veicoli, nonché allo svolgimento di attività portuali, marittime, commerciali, da diporto. È altresì possibile installare un distributore di carburante per unità da pesca e unità da diporto.
- 17. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 15, della lunghezza di 30 metri circa, evidenziato in rosa nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'attività imprenditoriale di distribuzione carburante, prevista al comma 16. Nelle more, detto tratto di banchina è destinato all'attività imprenditoriale di ormeggio di unità da diporto.
- 18. Sulle aree demaniali marittime retrostanti i tratti di banchina sopra individuati è comunque possibile allocare, previa concessione demaniale marittima, strutture di facile rimozione e di contenute dimensioni, per finalità serventi, complementari o indispensabili rispetto ad altra attività di impresa legittimamente esercitata ai sensi del presente decreto.
- 19. Su tutte le aree destinate a parcheggio veicoli e, in particolare, quelle di cui ai precedenti commi 9, 13 e 15, la disciplina della circolazione è stabilita con apposita ordinanza emanata dal Capo del Circondario marittimo.

Art. 3 Attività nel porto di Casal Velino

- 1. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento e, se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità marittima, previa adozione di apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 Cod. Nav., e artt. 38, 39 e 59 Reg. Cod. Nav., contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.
- 2. Lo sbarco dei prodotti del pescato e dei mitili è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità Settore Demanio marittimo n. 9 del 24/02/2011, pubblicato sul BURC n. 14 del 28/02/2011, e ss. mm. e ii, e secondo le modalità disciplinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria–Settore Veterinario n. 12 del 11/03/2011 e ss. mm. e ii.
- 3. Le attività di varo ed alaggio sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, su autorizzazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli, previa adozione di apposito provvedimento da parte della medesima Autorità marittima, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali tariffe e franchigie. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dal concessionario, previa valutazione da parte della Regione Campania quale ente concedente, e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.

- 4. Ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. nel porto, compresi gli scali d'alaggio non in concessione, possono essere svolte operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 19, l. n. 241/1990 in tema di segnalazione certificata di inizio attività. La SCIA, in duplice copia in bollo, contenente l'attestazione del possesso dei presupposti, dei requisiti di legge e di eventuali altri elementi preventivamente chiesti dalla P.A., deve essere presentata alla Regione Campania e all'Autorità marittima.
- 5. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 4

Obblighi dei concessionari

- 1. I concessionari hanno l'obbligo di osservare il contenuto dei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania n. 12 del 06/03/2008, pubblicato sul BURC n. 13 del 31/03/2008 e n. 133 del 05/10/2010, pubblicato sul BURC n. 67 del 11/10/2010.
- 2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6, e sono passibili di decadenza, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav.

Art. 5 Divieti

- 1. Salvo espresse deroghe contenute nel presente provvedimento, nel porto è vietato:
 - a) sostare o ancorare al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
 - b) effettuare lavori di manutenzione dei natanti;
 - c) ingombrare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli e i pontili, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione.
- 2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 6 Sanzioni

- 1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina, compresa quella a tutela dell'ambiente marino.
- 2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi degli artt. 54 e 1161 Cod. Nav.
- 3. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione.

Art. 7 Entrata in vigore

- 1. Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul BURC.
- 2. A decorrere dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità e nelle ordinanze dell'Autorità marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.

Il Coordinatore Avv. Gaetano Botta